

COMUNE DI DIANO MARINA (Provincia di Imperia)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2022-2024** è al momento fissato al 31 dicembre 2021, termine ordinario stabilito ai sensi dell'art. 151, D.Lgs. n. 267/2000;

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i sequenti elementi:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri
 eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle
 correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- ➢ la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2022-2024, in attesa della definizione dei nuovi stanziamenti per il FSC 2022.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2022-2024** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IMPOSTA MONICIPALL PROPRIA (
5	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019					
Principali norme di riferimento	Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020					
Gettito conseguito nel penultimo	4 004 040 44					
esercizio precedente	4.291.919,44					
Gettito previsto nell'anno	4.383.289,00					
precedente a quello di riferimento						
Gettito previsto nel triennio	2022 2023 2024					
	4.515.500,00	4.515.500,00	4.515.500,00			
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	//					
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Le aliquote sono confe	ermate				
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Si sono considerati gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2022-2024, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate per la quale è previsto in ogni caso un contributo ministeriale compensativo. Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.					
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento						
Altre considerazioni	Le previsioni non tengono conto degli effetti dell'emergenza sanitaria che si sono già manifestati nel biennio 2020-2021, eventuali misure verranno adottate nel corso dell'anno con idonei provvedimenti di variazione.					

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento

Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013

Del. ARERA n. 443-444/2019

Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025)

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali

Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020

D.Lgs. n. 116/2020

2.922.046,39

2.922.046,39

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti."

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	3.051.213,00			
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024	
	3.470.000,00	3.470.000,00	3.470.000,00	
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione				
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le previsioni sono state formulate sulla base delle tariffe dell'anno 2021 dato atto che al momento della stesura del Bilancio non era ancora stato approvato il PEF 2022. Si provvederà all'aggiornamento nella prima variazione di Bilancio disponibile			
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	//			
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni	//			
previsti dal regolamento	NOTA DENE			
Altre considerazioni	NOTA BENE: Si conferma la necessità di disporre del piano finanziario 2022, ch deve essere redatto con le regole del MTR-2 di Arera e validat dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazion delle tariffe del tributo da parte dell'ente. Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e de soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da ogganche Smaltimento. Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti o trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedend una programmazione quadriennale e premiando le best practice i termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche. La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti deriusuri del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componen perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti ci incenerimento senza recupero di energia e discarica. Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddett componenti saranno definite con successivo provvedimento. Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenu indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quel diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata all trasparenza. È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffari Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione de flussi di rifiuti. La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gesto integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati ch gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentiv decrescenti in base al tipo di trattamento che operano			

Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia. Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE ALL IR					
Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360				
Gettito conseguito nel penultimo	571.691,86				
esercizio precedente					
Gettito previsto nell'anno	600.000,00				
precedente a quello di riferimento			1		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024		
•	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
Effetti connessi a modifiche	//	•	,		
legislative in vigore sugli anni					
della previsione					
Effetti connessi alla modifica delle	Le aliquote sono confe	ermate			
aliquote					
Effetti connessi a disposizioni	//				
recanti esenzioni e riduzioni					
previsti dalla legge					
Effetti connessi a disposizioni	//				
recanti esenzioni e riduzioni					
previsti dal regolamento					
Altre considerazioni	NOTA BENE: La pre	visione è incerta, allo	stato attuale. Se, da un		
	NOTA BENE: La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2020) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2020 + incassi in conto/residui 2021), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti. Pur nell'auspicio di una ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale nel 2022 si attesterà ancora, probabilmente, su livelli inferiori al trend storico fino al 2019. Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono noti gli effetti sull'addizionale 2021, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2022, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2021. Anche se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio di prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori anche per il 2022. Per il 2023 e il 2024, bisogna considerare che in base alla regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento 2021 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno				

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1	, cc. 816-847			
Gettito conseguito nel penultimo	NOTA BENE: Il tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento				
esercizio precedente	di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle				
·		entrato in vigore il 1° ge			
Gettito previsto nell'anno	345.900,00	<u> </u>			
precedente a quello di riferimento					
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024		
provide increase in the second	391.540,00	391.540,00	381.540,00		
Effetti connessi a modifiche	I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico				
legislative in vigore sugli anni			zione o esposizione		
della previsione		•	di prelievo le entrate		
dena provident			a diffusione di messaggi		
			ciplina della tassa per		
			OSAP), del canone per		
			(COSAP), dell'imposta		
			ille pubbliche affissioni		
			ne dei mezzi pubblicitari		
		er l'occupazione delle s			
			e unico patrimoniale di		
			ne dal 2021 ha sostituito		
	la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.				
Effetti connessi alla modifica delle	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve				
tariffe			dai canoni e dai tributi		
			ità di variare il gettito		
	modificando le tariffe).				
Effetti connessi a disposizioni	//				
recanti esenzioni e riduzioni					
previsti dalla legge					
Effetti connessi a disposizioni	Natura delle agevolazi	ioni			
recanti esenzioni e riduzioni	Soggetti e categorie di	i beneficiari			
previsti dal regolamento	Obiettivi perseguiti				
Altre considerazioni	L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei				
	regolamenti da parte	del Comune e delle	conseguenti tariffe, pur		
	tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.				
	Il Comune di Diano Marina ha approvato il regolamento di gestione				
	del canone unico patrimoniale con del. di Consiglio comunale n. 10 in				
	data 29.03.2021				
	Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina				
	regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per				
	la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto				
	per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.				
	A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre				
	2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni				
	(che resta in vigore so	lo per i manifesti privi di	ı rılevanza economica).		

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23			
Gettito conseguito nel penultimo	258.853,50			
esercizio precedente				
Gettito previsto nell'anno				
precedente a quello di riferimento	258.853,50			
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023	
	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Effetti connessi a modifiche	Nessuno			
legislative in vigore sugli anni				
della previsione				
Effetti connessi alla modifica delle	Nessuna modifica a	alle tariffe. Modificato	invece il periodo di	
tariffe	applicazione che sarà	da aprile a ottobre		

Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>///</i>
Periodo di applicazione	Per il 2022 sarà da aprile a ottobre. La previsione di gettito è stata formulata sulla base dei dati storici ipotizzando che dal mese di aprile 2022 non avverranno chiusure per effetto della pandemia

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20/02/19 è stata istituita l'imposta di soggiorno con decorrenza dall'anno 2019 e si è provveduto alla successiva approvazione delle tariffe per l'anno 2019;

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dalle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali come meglio specificati nel Patto per lo sviluppo Strategico per il turismo in Liguria di cui all'art.2 c.81 L.R n.33/2016.

Gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati nel modo seguente:

Almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 32/2014 e ss. mm. e ii, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);

Al massimo per il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.

Per l'anno 2022 si è provveduto ad effettuare una previsione di entrata sulla base delle tariffe già deliberate per il 2019/2020 e 2021.

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

TRIBUTO		PREV.	PREV.	PREV
		2022	2023	2024
ICI/IMU		80.000,00	60.000,00	80.000,00
TARI		60.000,00	50.000,00	60.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE	•	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE	160.000,00	130.000,00	160.000,00

Fondo di solidarietà comunale

Non essendo disponibili i dati relativi al Fondo solidarieta' comunale anno 2022 alla data di stesura del Bilancio 2022 – 2024 si riportano i dati del FSC anno 2021

Diano Marina - Popolazione 2020: 5.760

	DATI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2021				
	Quota alimentazione F.S.C. 2021, come da DPCM in corso di				
A	approvazione	1.169.670,51			
В	Totale quota F.S.C. 2021 spettante	-1.725.073,99			

Proventi delle sanzioni Codice della strada

Le sanzioni per violazioni amministrative al codice della strada ammontano per il triennio 2022 – 2024 ad euro 110.000,00, tenuto conto dell'andamento precedente. Le somme sono destinate, per almeno una quota pari al 50% per le finalità di cui all'art. 208 del D.Lgs. 285/1992, detratta la quota destinata al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per il 2022 sono stati destinati alla polizia locale i proventi per l'intero 100%

Altre entrate di particolare rilevanza

///

1.2. Le spese²

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2022-2024 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

² Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO				
FASE	2022	2023	2024		
PREVISIONE	100%	100%	100%		
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%		

^(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione <u>l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità</u> quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

DESCRIZIONE ³	
Tassa rifiuti	
Proventi recupero evasione tributaria	
Proventi sanzioni codice della strada	
Fitti attivi	

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2022

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2022 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
102110	Tassa rifiuti	5,42	3.470.000,00	100	187.975,49
101032 /	Proventi recupero evasione tributaria	25,99	80.000,00	100	20.794,57
101041 /		17,25	000	100	000
101035 /		0	000	100	000
101050 /		39,54	60.000,00	100	23.725,15
101195 /		40,20	000	100	000
102115		0	000	100	000
301060	Proventi sanzioni codice della strada	6,58	110.000,00	100	7.233,88
302190/	Fitti attivi	15,38	000	100	000
302191		15,66	28.369,00	100	4.442,17
302217	Accertamenti CUP	14,48	20.000,00	100	2.896,80
		TOTALE			247.068,06

BILANCIO 2023

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2023 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
102110	Tassa rifiuti	5,42	3.470.000,00	100	187.975,49
101032 /	Proventi recupero evasione tributaria	25,99	60.000,00	100	15.595,93
101041 /		17,25	000	100	000
101035 /		0	000	100	000
101050 /		39,54	50.000,00	100	19.770,96
101195 /		40,20	000	100	000
102115		0	000	100	000

³ L'elencazione è puramente indicativa.

301060	Proventi sanzioni codice della strada	6,58	110.000,00	100	7.233,88
302190/	Fitti attivi	15,38	000	100	000
302191		15,66	28.369,00	100	4.442,17
302217	Accertamenti CUP	14,48	20.000,00	100	2.896,80
		TOTALE			237.915,23

BILANCIO 2024

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2024 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
102110	Tassa rifiuti	5,42	3.470.000,00	100	187.975,49
101032 /	Proventi recupero evasione tributaria	25,99	80.000,00	100	20.794,57
101041 /		17,25	000	100	000
101035 /		0	000	100	000
101050 /		39,54	60.000,00	100	23.725,15
101195 /		40,20	000	100	000
102115		0	000	100	000
301060	Proventi sanzioni codice della strada	6,58	110.000,00	100	7.233,88
302190/	Fitti attivi	15,38	000	100	000
302191		15,66	28.369,00	100	4.442,17
302217	Accertamenti CUP	14,48	20.000,00	100	2.896,80
		TOTALE			247.068,06

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti l'accantonamento al FCDE:

Non essendo ancora disponibili i dati contabili relativi all'anno 2021 si è preso come base per il calcolo del fondo il quinquennio 2015 – 2019.

Fondi di riserva

- Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:
- "1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
- 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
- 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".
- 2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge:

	2022	2023	2024
Fondo di Riserva	96.154,00	106.154,00	56.170,00
Spese correnti	11.162.225,00	11.136.855,00	11.244.188,00
% accantonamento	0,86	0,95	0,50

Non facendo ricorso all'anticipazione di tesoriera, **non** è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 200.000,00, pari allo 0,78% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

PREVISIONI DI CASSA	ANNO 2022
Spese titolo I	15.178.523,95
Spese titolo II	9.956.144,10
Spese titolo III	500.000,00
Totale previsione di Cassa	25.634.668,05
Fondo di Riserva di cassa	200.000,00
% accantonamento	0,78

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo verranno elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Entro il 31 gennaio 2022 si provvederà alla verifica dell'indice annuale di tempestività dei pagamenti e nel caso in cui il Comune non avesse rispettato i parametri di cui sopra si provvederà con apposito provvedimento di Giunta alla determinazione dell'ammontare relativo.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Indennità di fine mandato del sindaco	2.761,00	2.761,00	2.761,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	10.000,00	//	//
Fondo rischi contenzioso	//	//	//
Fondo rischi indennizzi assicurativi	//	//	//
Fondo rischi altre passività potenziali	//	//	//
Altri fondi (Fondo innovazione)	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni	21.000,00	Consultazioni elettorali o	21.000,00
elettorali a carico di altre PP.AA.		referendarie locali	
Donazioni		Ripiani disavanzi pregressi di	
		aziende e società e gli altri	
		trasferimenti in c/capitale	
Gettiti derivanti dalla lotta	160.000,00	Sentenze esecutive e atti	
all'evasione tributaria		equiparati	
Proventi sanzioni Codice della		Spese compenso riscossione	76.000,00
Strada		recupero evasione tributaria	
		Spese per manifestazioni	84.000,00
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni			
Condoni			
Alienazione di immobilizzazioni			
Accensioni di prestiti		Investimenti diretti	
Contributi agli investimenti ⁴		Contributi agli investimenti	
TOTALE ENTRATE	181.000,00	TOTALE SPESE	181.000,00

2. <u>Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 e dei relativi utilizzi</u>

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 19/05/202, e ammonta a €. 7.344.583,13.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 ammonta a €. **8.276.699,64**, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

⁴ Salvo che non siano espressamente previsti a regime.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- → il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- → il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- → il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- → la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1):
- → i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2022-2024 sono previsti investimenti per un totale di €. 5.094.000,00, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Programma triennale OO.PP	2.310.000,00	147.000,00	000
Altre spese in conto capitale	1.259.000,00	689.000,00	689.000,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	3.569.000,00	836.000,00	689.000,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2021 E PREC.	000	000	000
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	3.569.000,00	836.000,00	689.000,00
di cui	=====	=====	======
Tit. 2.04.06			

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Alienazioni	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	2.380.000,00	000	000
Proventi permessi di costruire e assimilati	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	500.000,00	147.000,00	000
Avanzo di amministrazione	000	000	000
Entrate correnti vincolate a investimenti	21.000,00	21.000,00	21.000,00
FPV di entrata parte capitale	000	000	000
Entrate re-imputate da esercizi precedenti a	000	000	000
finanziamento investimenti			
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER	000	000	000
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	000	000	000
MUTUI TIT. VI	000	000	000
TOTALE	3.569.000,00	836.000,00	689.000,00

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate a investimenti, si tratta nello specifico di:

- 1. Proventi per violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208)⁵ per Euro 1.000,00;
- 2. Proventi della gestione delle Aree di sosta a pagamento per Euro 20.000;

Gli investimenti finanziati con mutui sono i seguenti:

<u>4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il crono-programma di spesa degli investimenti</u>

///

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

L'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 dispone che, con riferimento all'esercizio 2020, questo ente, quale soggetto capogruppo del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Diano Marina", è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2020 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello stesso D. Lgs. 118/2011; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione dell'organo di revisione.

Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 11ter – 11 quinquies, sono da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo; nello specifico:

- <u>1) per ente strumentale controllato</u> si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

⁵ Se presenti.

- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda:
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;
- <u>2) per ente strumentale partecipato</u> si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente
- 3) per società controllata si intende la società per cui l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;

Non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile

<u>4) per società partecipata</u> si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 13/09/2021 il Comune di Diano Marina ha provveduto alla "Ricognizione Organismi Enti e Società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ai fini della individuazione dell'Area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato al 31/12/2020" così determinati:

Prospetto 1 - Elenco enti/ società ricompresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Diano Marina" per il Bilancio consolidato

ENTE/SOCIETA'	% quota di partecipazione	Descrizione	Classificazione
G.M. S.p.a.	100%	Società a capitale interamente pubblico	Società Controllata
Rivieracqua Soc. Consortile per azioni	4,93%	Società a capitale interamente pubblico – Gestione servizio idrico integrato nell'A.T.O. Imperiese	Società partecipata
ATA S.p.a.	0,55%	Società a capitale interamente pubblico – Gestione raccolta e trasporto rifiuti	Società partecipata
S.P.U. S.p.a. Società di Promozione per l'università nell'imperiese	1,55%	Società di Promozione per l'Università nell'imperiese	Società partecipata

Prospetto 2 - Elenco enti/ società ricompresi nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Diano Marina"

ENTE/SOCIETA'	% quota di partecipazione	Descrizione	Classificazione	Metodo consolid.to
G.M. S.p.a.	100%	Società a capitale interamente pubblico	Società Controllata	Integrale
Rivieracqua Soc. Consortile per azioni	4,93%	Società a capitale interamente pubblico - Gestione servizio idrico integrato nell' A.T.O.	Società partecipata	Proporzionale

RICHIAMATO il principio contabile applicato, allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011, così come modificato dal DM 11 agosto 2017, concernente la redazione del Bilancio consolidato – al punto 2.3: ".... Non sono ricomprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali si stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione";

La Società ATA s.p.a. è soggetta a concordato preventivo (decreto di omologa del Tribunale di Savona del 11/06/2019) e, anche in considerazione delle difficoltà oggettive dell'Ente di avere copia della documentazione contabile, risulta ricompresa nel Gruppo Amministrazione Pubblica ma **ESCLUSA pertanto** dal perimetro di consolidamento;

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 e art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016)

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2020, risulta un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato che obbliga l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013.

RIVIERACQUA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - risultato negativo al 31/12/2020 di Euro 1.495.999

L'importo accantonato nell'Avanzo di Amministrazione di Euro 272.115,00 già in sede di predisposizione del Rendiconto di Gestione 2019 per Fondo Copertura Perdite di Gestione subite da Società Partecipate risulta congruo e non necessita di ulteriori accantonamenti.

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

GESTIONI MUNICIPALI S.P.A.

Sito web: http://www.gestionimunicipali.com

Partecipazione dell'Ente:

Capitale sociale complessivo € 180.000,00

Valore nominale della partecipazione € 180.000,00

Valore percentuale della partecipazione 100%

S.P.U. SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' P.A.

Sito web: http://www.imperia.unige.it

Partecipazione dell'Ente:

Capitale sociale complessivo € 103.280,00

Valore nominale della partecipazione € 19.685,00

Valore percentuale della partecipazione 1,550%

RIVIERACQUA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sito web: http://www.rivieracqua.it

Partecipazione dell'Ente:

Capitale sociale complessivo € 175.501,50

Valore nominale della partecipazione € 9.238,50

Valore percentuale della partecipazione 4,93%

ATA S.P.A.

Sito web: http://www.ataspa.it

Partecipazione dell'Ente:

Capitale sociale complessivo € 120.000,45

Valore nominale della partecipazione € 659,43

Valore percentuale della partecipazione 0,55%

Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico:

Nessun incarico

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

///

10. Allegati

///